

ATTO COSTITUTIVO DI FEDERAZIONE

Oggi 07 marzo 2018, In Torino, sono comparsi i sottoscrittori del presente atto che convengono di costituire a norma dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Federazione denominata

“FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ROMENE E MOLDAVE DEL PIEMONTE”

retta dalle norme dallo Statuto che segue:

STATUTO

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1 - A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 è costituita una Federazione denominata “Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte” che si qualifica come Ente del Terzo Settore (ETS), con sede In Rivoli in via Auriletto 23 – 10098 Rivoli

Art. 2 – La Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte (in seguito definite “Associazioni”) è una Federazione autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale (non ha legami con alcuna particolare confessione religiosa), a carattere democratico e non persegue finalità di lucro

Art. 3 - La Federazione si propone di

- a) Promuovere e/o coordinare le iniziative che le Associazioni promuoveranno a livello provinciale/regionale/nazionale ed Europeo, favorendone la realizzazione con interventi ed eventuali contributi.
- b) Presentare iniziative e progetti per proprio conto e/o su mandato delle Associazioni aderenti alla Federazione al fine di ottenere contributi finanziari e/o di altro genere per sostenere eventi, iniziative corsi ed ogni altra manifestazione promossi dalla Federazione e dalle Associazioni aderenti
- c) Rappresentare le Associazioni e tutelarne i relativi interessi presso enti ed Istituzioni nazionali o transnazionali su temi specifici e su mandato delle Associazioni aderenti
- d) Contribuire in ogni modo e forma al rafforzamento del senso di unità e di pluralità della Comunità Romena ed il dialogo interculturale e la cooperazione di tutte le comunità ed i cittadini presenti sul territorio nazionale ed europeo
- e) In riferimento all'art. 5 del D.lgs 117/2017 esercitare le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalle Associazioni iscritte alla Federazione
- f) attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e comunque nel rispetto della normativa vigente

Art. 4 – Per la realizzazione delle finalità descritte all'art.3 la federazione potrà a titolo esemplificativo e senza escluderne altre proporre e/o coordinare attività, manifestazioni, seminari, convegni, eventi, mostre e corsi inerenti:

- all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli
- alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

La Federazione potrà inoltre, sempre a titolo esemplificativo:

- Presentare Progetti, partecipare a bandi ed iniziative simili per ottenere contributi
- Stipulare accordi e favorire relazioni con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, con le Istituzioni Pubbliche, con gli Enti Locali e con quelli culturali, turistici ed ambientali, potendo così

contribuire alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro delle proprie finalità attraverso la programmazione delle attività del tempo libero, della cultura, della didattica, delle attività sportive e della tutela dell'ambiente.

- Aprire sedi, Circoli, biblioteche e locali utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività e quelle delle Associazioni Aderenti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3

DURATA

Art 5 - La Federazione ha durata illimitata.

DEFINIZIONE DI SOCIO/ASSOCIATO ALLA FEDERAZIONE

Art. 6 – Si definiscono Soci o Associati delle Federazioni le Associazioni Romene e Moldave che si riconoscono nell'art. 3. del presente Statuto e che operano nel rispetto delle normative vigenti relative al Terzo Settore ed al mondo del volontariato. Possono far parte della Federazione anche Associazioni ed Enti non prettamente legate alla Romania o alla Repubblica Moldova, ma che promuovono iniziative e finalità comuni a quelli promossi dalle Associazioni Socie della Federazione, o che hanno contribuito in modo importante alle finalità di cui all'art 3. Possono diventare Soci/Associati anche enti non propriamente associativi ma che non abbiano fini di lucro come Diocesi e Parrocchie. Il numero delle Associazioni è illimitato. La partecipazione attiva viene disciplinata dalle norme del presente Statuto. Le norme per la partecipazione effettiva degli enti non associativi viene disciplinata con il Regolamento Interno di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto.

Art. 7 - Le Associazioni che vogliono aderire alla Federazione devono presentare domanda all'Assemblea (definita anche Direttivo) della Federazione, indicando la propria denominazione e l'indirizzo, unitamente ad una dichiarazione di accettazione degli articoli del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali. Per Organi Sociali si intenderanno quelli elencati all'art.16

Art 8 - Entro 30 giorni dalla presentazione, il Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando il possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di membro della Federazione verrà confermata con una dichiarazione di iscrizione e l'Associazione aderente verrà annotata nel libro dei Soci. Nel caso che la domanda venga respinta, il richiedente potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà In via definitiva il Direttivo, sentito il parere (non vincolante) del Collegio dei Probiviri

Art. 9- L'adesione dell'Associazione si perde nei seguenti casi:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) espulsione o radiazione
- c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Direttivo

Art. 10 - Il Direttivo ha facoltà di Intraprendere azioni disciplinari nei confronti delle Associazioni mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'esclusione per I seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto ed eventuali regolamenti o deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) denigrazione delle Federazione, dei suoi Organi Sociali, delle sue Associazioni
- c) attentare in qualche modo al buon andamento della Federazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà della Federazione;
- f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla Federazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, Il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 – L'esclusione è deliberata dal Direttivo - dopo le decisioni del Collegio dei Probiviri e dopo che all'Associazione sia stato par iscritto contestato il fatto che può giustificarne l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 12 – Per tutti i Soci esiste parità di diritti e doveri.

Tra i principali diritti dei soci figurano:

- a) il diritto di partecipare alla vita associativa, il diritto di partecipare alle attività promosse dalla Federazione e di usufruire di tutti i servizi proposti
- b) il diritto di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli Organi Sociali della Federazione, oltre che il diritto di candidarsi per le Cariche Amministrative
- c) il diritto di frequentare i locali della Federazione ed usare le strutture e le attrezzature

Tra i principali doveri dei soci figurano:

- a) il rispetto dello statuto e dei regolamenti e l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali
- b) comunicare in forma scritta la variazione del Presidente o Legale Rappresentante dell'Associazione
- c) il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita se prevista
- d) il rispetto delle finalità della Federazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali
- e) l'utilizzo corretto delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dalla Federazione.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 13 - il patrimonio della Federazione è indivisibile e può essere costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione;
- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) fondo di riserva

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dall'eventuale utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- b) da altre entrate, quali ad esempio donazioni da parte di soggetti privati o contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, quali ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonché da enti e/o organismi nazionali ed esteri, europei ed internazionali, anche offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
- c) Dai proventi della quota associativa se prevista dal Regolamento Interno
- d) dalla partecipazione a progetti, bandi, dall'accesso a fondi regionali, nazionali ed Europei secondo la normativa vigente

Art. 14 - Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato al Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. Eventuale deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento e viene redatto nel rispetto della normativa relativa agli Enti del Terzo Settore

Art. 15 - Il residuo attivo di bilancio sarà destinato in parte come fondo di riserva ed in parte tenuto a disposizione per le attività della Federazione. Nessun utile, avanzo di gestione, fondi e riserve comunque denominate verrà distribuito anche indirettamente a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

DIRETTIVO o ASSEMBLEA – RAPPRESENTANZA

Art. 16 – Tutti gli Organi Sociali, intendendo per questi l'“Assemblea” altresì nominata “Direttivo”, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e tutte le Cariche Sociali elencate nell'art. 25, durano in carica due anni

Art. 17 - Partecipano al Direttivo, denominato anche “Assemblea”, le Associazioni che alla data di convocazione del Direttivo stesso risultano essere iscritte alla Federazione nelle modalità indicate nel presente Statuto e nel Regolamento Interno. E' composto da un rappresentante per ciascuna Associazione. I rappresentanti delle Associazioni si chiamano Consiglieri. Di norma il Consigliere coincide con il Presidente dell'Associazione aderente alla Federazione, ma l'Associazione aderente (tramite il Presidente o con delibera del proprio Consiglio Direttivo) può indicare come Consigliere anche un altro proprio socio. Ogni Associazione indica il proprio rappresentante che può sostituire il Presidente rappresentante dell'Associazione comunicandolo alla Federazione in forma scritta/elettronica. Agli incontri del Direttivo possono partecipare tutti i Consiglieri indicati e fino ad un massimo di tre soci per ciascuna Associazione. In qualunque caso avranno diritto di voto solo i Consiglieri designati ed in numero massimo di uno per ogni Associazione (il Presidente oppure l'altro Consigliere designato in caso di assenza del Presidente dell'Associazione). In caso di assenza di un Consigliere, questi potrà delegare la propria rappresentanza ed il proprio diritto di voto ad un altro Consigliere di un'altra Associazione. Tale diritto potrà essere esercitato solo due volte nell'arco dell'anno solare. Un'Associazione aderente potrà ricevere la delega di una sola Associazione alla volta in ogni riunione del Direttivo

Il Direttivo può essere ordinario o straordinario e viene convocato tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da Inviare ad ogni Associazione e/o Circolo anche tramite e-mail od altri sistemi elettronici/digitali.

Art 18 - il Direttivo, sia ordinario che straordinario, è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Associazioni con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece il Direttivo è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli Interventuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Art. 19. E' possibile partecipare alle riunioni del Direttivo ed alle operazioni di voto anche a distanza utilizzando collegamenti in remoto/Internet, purché sia possibile accertare l'identità del Consigliere. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo della Associazioni presenti con diritto di voto. Il voto del Presidente, in caso di parità dei Consiglieri ha validità doppia.

Art. 19 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento Interno, proposte dal Direttivo, è indispensabile la presenza di almeno due terzi delle Associazioni con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione della Federazione, valgono le norme di cui all'Art. 34

Art. 20 - Il Direttivo è presieduto dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente) e dal Segretario. Le riunioni del Direttivo vanno sempre verbalizzate dal Segretario del Direttivo o, in caso di suo impedimento (per esempio se presiede la riunione) da un segretario verbalizzante designato a inizio riunione. Inoltre, a inizio incontro deve essere esplicitato chi presiede la riunione e chi verbalizza (segretario della riunione) perché ad essi spetta il compito di firmare il verbale

Art. 21 – Il Direttivo si riunisce di norma una volta al trimestre, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle Associazioni o sua convocazione dal Presidente. Il Direttivo dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data In cui viene richiesto.

Art. 22 – il Direttivo:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approva le linee generali, propone e programma e coordina le attività della Federazione;

- c) elegge con scrutinio segreto le Cariche Sociali (o Amministratori di cui all'art.25 del presente Statuto) scegliendo tra i propri Consiglieri
- d) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, scegliendoli in base a quanto disciplinato dagli art. 28 e 30 del presente Statuto
- e) delibera circa l'ammissione o non delle Associazioni che presentano la domanda di cui all'art.7;
- f) demanda ai Probiviri le azioni disciplinari nei confronti delle Associazioni;
- g) redige tutti gli atti e contratti inerenti le attività della Federazione;
- h) può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività della Federazione.
- i) può stabilire, mediante apposita delibera l'istituzione di soci e cariche onorarie, che verranno disciplinate dal Regolamento Interno e che avranno pura funzione di rappresentanza senza poter esercitare il diritto di voto
- j) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione oppure ad essa affidati;
- k) decide le modalità di partecipazione della Federazione alle attività di altre organizzazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- l) si preoccupa della redazione e della presentazione di progetti per la partecipazione a bandi e per l'accesso a contributi a vari livelli
- m) segnala eventuali contrasti tra le norme dello Statuto ed il Regolamento Interno

Art 23 – Il Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi - per compiti operativi o di consulenza - di commissioni o gruppi di lavoro da esso nominati, nonché dell'attività volontarie di cittadini (anche non facenti parte di Associazioni) in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. A seguito di votazione e per l'esecuzione di eventi o progetti complessi potranno essere stipulati anche contratti e collaborazioni con professionisti e/o si potrà procedere all'assunzione di personale dipendente. Viene stabilito altresì che i Consiglieri e le Cariche Sociali non percepiscano compensi per le attività svolte per conto della Federazione. Rimborsi spese saranno previsti se esplicitamente approvati dal Direttivo e se accompagnati da relativa rendicontazione nel rispetto della normativa vigente

Art. 24 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito da un altro membro dall'Associazione di appartenenza che provvederà a darne comunicazione alla Federazione secondo l'art. 17

AMMINISTRATORI o CARICHE SOCIALI

Art. 25 – Il Direttivo elegge al proprio interno e nel rispetto dell'art. 2382 del Codice Civile le Cariche Sociali elencate nel presente articolo. Possono presentare la propria candidatura tutti i Consiglieri che hanno titolo a partecipare nel Direttivo (Il Presidente dell'Associazione Aderente ed il Consigliere designato). L'elezione delle Cariche Sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere), dei componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti si procederà ad un'ulteriore voto di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di voti.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora, sotto il controllo della Commissione Elettorale, nominata all'occorrenza e formata da tre rappresentanti di tre Associazioni differenti. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai rappresentanti delle Associazioni. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione delle Associazioni

Il Presidente: ha la rappresentanza legale della Federazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Direttivo, adotta le deliberazioni urgenti su materie spettanti al Direttivo in caso di effettiva urgenza. Può delegare temporaneamente la firma di

rappresentanza legale solo in caso di grave impedimento, solo in forma scritta e dopo deliberazione del Direttivo ad una delle altre cariche sociali; il Presidente uscente non può espletare due mandati consecutivi, ovvero al termine del proprio mandato non può ricandidarsi per quello successivo.

Il Vicepresidente: coadiuva Il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni solo per l'attività ordinaria;

Il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo e contabile della Federazione; predispose i bilanci preventivi e consuntivi

Il Segretario: ha la responsabilità organizzativa, redige i verbali delle sedute del Direttivo e li firma con il Presidente; presiede il Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente;

Le quattro cariche sociali indicate nel presente articolo dello Statuto non possono appartenere alla medesima Associazione aderente ma devono far riferimento a quattro Associazioni differenti (salvo che le Associazioni Aderenti alla Federazione siano in numero inferiore a quello delle Cariche Sociali)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 – Il Collegio dei Probiviri della Federazione, composto da tre membri, elegge nel proprio ambito, il proprio Presidente. Viene chiamato a giudicare le Associazioni su eventuali divergenze o questioni nate all'interno della Federazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento, sulle eventuali incompatibilità tra il Regolamento Interno e le norme statutarie e sull'inosservanza delle delibere del Direttivo. Può deliberare sull'espulsione delle Associazioni deferite al Collegio ai sensi dell'art 10. Assume nei casi stabiliti dalla normativa funzione di organo di Controllo. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 27 - I membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto di assistere alle sedute del Direttivo con voto consultivo

Art. 28 - Le cariche di Consigliere e membro del Consiglio dei Probiviri sono incompatibili. Il Direttivo elegge i membri del Collegio dei Probiviri scegliendoli tra tutti i soci iscritti alle Associazioni aderenti alla Federazione (l'Associazione di appartenenza dovrà far pervenire la candidatura dimostrando che il candidato appartiene effettivamente all'Associazione) oppure secondo quanto stabilito dall'art.30 del D.lgs 117/2017. I membri del Collegio dei Probiviri scelti tra i soci delle Associazioni aderenti alla Federazione non possono appartenere alla medesima Associazione ma devono far riferimento ad Associazioni differenti

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 – Il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, composto da due membri, viene chiamato ad esercitare una funzione di controllo delle attività contabili, del bilancio e del libro cassa, apponendo la firma e redigendo (su richiesta di almeno un Consigliere o per propria delibera) una relazione sul Bilancio della Federazione. I revisori dei conti possono segnalare irregolarità e violazioni al Direttivo chiedendo di partecipare alle riunioni dello stesso in forma scritta ed indicando la motivazione

Art. 30 - Le cariche di Consigliere e membro del Consiglio dei Revisori dei conti sono incompatibili. Il Direttivo elegge i membri del Collegio dei Revisori scegliendoli tra tutti i soci iscritti alle Associazioni aderenti alla Federazione (l'Associazione di appartenenza dovrà far pervenire la candidatura dimostrando che il candidato appartiene effettivamente all'Associazione) oppure secondo quanto stabilito dall'art.31 del D.lgs 117/2017. I revisori dei conti scelti tra i soci delle Associazioni aderenti alla Federazione non possono appartenere alla medesima Associazione ma devono far riferimento ad Associazioni differenti

Art. 31 – Viene inoltre stabilito che entrambi, oppure almeno uno dei due Revisori possano essere persone esterne alla Federazione, ovvero non appartenenti ad alcuna delle Associazioni Aderenti alla Federazione. Il

Revisore dovrà obbligatoriamente essere esterno qualora il bilancio della Federazione al 31 dicembre dell'anno di esercizio superi i 10.000 euro. Per tutti gli altri casi si fa riferimento all'art. 31 del D.lgs 117/2017

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 32 – Il presente Statuto prevede che il Direttivo (o persone da esso delegate) possa redigere un Regolamento Interno che disciplini nel maggior dettaglio quanto non regolato dal presente Statuto. Il Regolamento Interno non è obbligatorio e se istituito dovrà essere approvato in base a quanto disposto dall'art.19 e dovrà rispettare gli articoli del presente Statuto nella sostanza e nello spirito. Nel caso in cui ci sia un contrasto tra il Regolamento interno e le norme Statutarie prevarranno sempre le norme dello Statuto. Su tali contrasti viene chiamato a deliberare il Collegio dei Probiviri.

Art 33 – Il regolamento interno, a titolo esemplificativo può contenere norme relative a:

- a) declinare in modo dettagliato e specifico le attività ed i campi di intervento della Federazione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto
- b) regolamentare la partecipazione degli Enti non Associativi senza finalità di lucro
- c) Istituire e regolamentare soci onorari e cariche onorarie
- d) Istituire e/o sopprimere la quota sociale e relative procedure

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 34 - Per lo scioglimento e la liquidazione della Federazione, occorrerà la presenza dei due terzi delle Associazioni aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei quattro quinti delle Associazioni presenti alla votazione e dovrà essere convocata una riunione del Direttivo con esclusivo ordine del giorno.

La Federazione procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra le Associazioni aderenti alla Federazione

Il Patrimonio della Federazione dedotte eventuali passività, sarà devoluto a finalità di utilità generale e/o sociale, ad Associazioni ed Enti che abbiano comunque finalità culturali, sociali e democratiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, su indicazione del Direttivo che delibera lo scioglimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Per quante non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti.